



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

### PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

<b>Numero del provvedimento</b>	73
<b>Data del provvedimento</b>	19 novembre 2024
<b>Oggetto</b>	Società della Salute
<b>Contenuto</b>	<b>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE E L'ASP FIRENZE MONTEDOMINI PER L'ACCESSO ALLA MENSA DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA SDS</b>

<b>Ufficio/Struttura</b>	Direzione Società della Salute
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Marco Nerattini
<b>Resp. del procedimento</b>	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	9	SCHEMA DI ACCORDO



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

## IL DIRETTORE

### VISTO:

- che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrata tramite la costituzione delle Società della Salute;
- che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
- l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 30 giugno 2021, n. 1, il sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è decorso dal 1° luglio 2021;

**PRESO ATTO** che il sottoscritto Marco Nerattini, Direttore della Società della Salute / Zona Distretto Firenze, ha chiesto all’Azienda Usl Toscana Centro di attivare una convenzione per l’utilizzo della mensa dell’ASP Firenze Montedomini per i dipendenti in servizio presso il Presidio di Viale Giovine Italia 1/1 a Firenze, in quanto distante da altri punti di ristoro convenzionati;

**VISTA** la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro n. 535 del 17 maggio 2024 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l’Azienda Usl Toscana Centro e l’ASP Firenze Montedomini per l’accesso alla mensa per i dipendenti aziendali in servizio presso il Presidio di Viale Giovine Italia, con validità a partire dal 1° giugno 2024 fino al 31 agosto 2025;

**CONSIDERATO** che all’interno del medesimo presidio, oltre ai dipendenti dell’Azienda Usl Toscana Centro, operano quattro unità di personale assunte direttamente dalla Società della Salute di Firenze, che, in base alle condizioni stabilite nell’accordo sopracitato, risulterebbero escluse dall’accesso alla mensa dell’ASP Firenze Montedomini;

**RITENUTO OPPORTUNO** estendere anche a questi ultimi la possibilità di usufruire del servizio mensa dell’ASP Firenze Montedomini;

**VERIFICATA** la disponibilità da parte dell’ASP Firenze Montedomini a concedere l’utilizzo della propria mensa ai dipendenti SdS Firenze alle medesime condizioni stabilite nell’accordo stipulato con l’Azienda Usl Toscana Centro;

**DATO ATTO** che questa SdS si impegna a rimborsare all’Azienda Usl Toscana Centro il corrispettivo tariffario, pari a € 7,00 oltre IVA, per ogni pasto usufruito dai dipendenti SdS Firenze;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni fin qui espresse, di approvare lo schema di accordo tra la Società della salute di Firenze e l’ASP Firenze Montedomini per l’accesso alla mensa di Via de’ Malcontenti 6, per i dipendenti SdS Firenze in servizio

**Documento firmato digitalmente**



REGIONE TOSCANA  
Società della Salute di Firenze  
C.F. 94117300486  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

presso la sede di Viale Giovine Italia 1/1, che si allega (all. A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

**RICHIAMATO** l'articolo 12 dello Statuto;

### **DISPONE**

1. Di approvare lo schema di convenzione tra la Società della Salute di Firenze e l'ASP Firenze Montedomini per l'accesso alla mensa di Via de' Malcontenti 6, per i dipendenti SdS Firenze in servizio presso la sede di Viale Giovine Italia 1/1, che si allega (all. A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Di stabilire che la convenzione di cui trattasi ha decorrenza dalla data dell'ultima firma digitale apposta e avrà scadenza in data 31/08/2025.
3. Di stabilire che la SdS Firenze provvederà alla liquidazione delle competenze all'Azienda UsI Toscana Centro;
4. Di trasmettere il presente atto all'ASP Firenze Montedomini, agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
5. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

**Estensore:** Grazia Raffa

Il Provvedimento è firmato digitalmente dal  
Direttore SdS Firenze

Marco Nerattini

**Documento firmato digitalmente**

**ACCORDO TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE E L'ASP  
FIRENZE MONTEDOMINI PER L'ACCESSO ALLA MENSA DELLA SEDE DI  
ASP MONTEDOMINI DI VIA MALCONTENTI N. 6 DA PARTE DEI  
DIPENDENTI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE IN SERVIZIO  
PRESSO LA SEDE DI VIALE GIOVANE ITALIA**

Il presente Accordo è stipulato

**TRA**

**La SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE**, di seguito "SdS", con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria, 1 - (Cod. Fiscale n. 94117300486) rappresentata nella persona del Dr. Marco Nerattini, non in proprio, ma in qualità di Direttore della SdS Firenze, domiciliato per la carica presso la sede operativa in Viale della Giovine Italia n. 1, delegato alla stipula del presente atto con con delega del rappresentante legale della SdS Firenze, Dr. Nicola Paulesu, Assessore welfare, accoglienza e integrazione, Casa del Comune di Firenze,

**E**

**l'ASP FIRENZE MONTEDOMINI**, di seguito "ASP Montedomini," avente sede legale in Firenze (FI) Via De' Malcontenti n. 6 – C.F. 80001110487- P. IVA 03297220489 nella persona del Dr. Emanuele Pellicanò, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale, nominato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 18 marzo 2020;

**PREMESSO CHE:**

- La SdS ha manifestato l'esigenza di utilizzare la mensa aziendale dell'ASP Montedomini per i propri dipendenti in servizio presso la Sede

di Viale Giovane Italia Firenze .

- l'ASP Montedomini eroga il servizio di ristorazione ai propri dipendenti in modalità esternalizzata tramite l'affidamento del servizio alla ditta Cir Food Soc. Coop. in virtù della determinazione dirigenziale n. 144 del 14 giugno 2019.

- l'Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/1990 e s.m.i. prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'ASP Montedomini ha interesse alla valorizzazione della mensa dell'ente presso la Sede di via De' Malcontenti, 6, e pertanto si è resa disponibile ad assicurare il servizio ristorazione anche ai dipendenti della SdS Firenze, analogamente a quanto concordato con l'Azienda USL Toscana Centro per i dipendenti aziendali in servizio presso la sede di Viale della Giovine Italia n. 1;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 1 - Oggetto dell'accordo tra enti**

L'oggetto del presente accordo tra gli Enti pubblici, sopra menzionati consiste nell'erogazione del servizio di ristorazione per i dipendenti della SdS Firenze in servizio presso la Sede di Viale Giovane Italia mediante accesso, nei giorni e nell'orario di apertura, alla mensa aziendale dei dipendenti della ASP Montedomini presso la sede di via De' Malcontenti, 6.

#### **Art. 2 – Modalità dell'espletamento del servizio**

Il servizio sarà svolto presso la mensa di ASP Montedomini, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.30.

I dipendenti sono tenuti a rispettare le norme regolamentari vigenti presso la mensa di ASP Montedomini.

Per la registrazione degli accessi dei dipendenti della SdS Firenze alla mensa di ASP Montedomini è stata prevista, in maniera concordata tra i due enti - previo nullaosta dell'Azienda USL Toscana Centro notificato con nota Prot. n° 7881 del 13/11/2024 - l'utilizzo del sistema automatico/informatizzato installato presso la sede di Viale della Giovine Italia dall'AUSL TC per i propri dipendenti.. A tale marcatempo è stata collegata una stampante che al passaggio del badge del dipendente SdS – analogamente a quanto avviene per i dipendenti aziendali - oltre a registrare il pasto nel cartellino pertinente, rilascerà un ticket cartaceo contrassegnato dal numero di matricola del dipendente e fungerà da ricevuta di pagamento per l'operatore Cir Food presso la mensa di Montedomini che erogherà il pasto dovuto. Pertanto, nel numero dei pasti mensilmente comunicato per e-mail dall' ASP Montedomini all'AUSL TC – secondo i tempi e le modalità disciplinate nell'Accordo sottoscritto tra i due Enti per l'accesso al servizio mensa dei dipendenti di AUSL TC, ed al quale si fa espresso rinvio – e sulla cui base l'ASP emetterà fattura elettronica, sarà automaticamente ricompreso anche il numero dei pasti complessivamente erogati ai dipendenti SdS Firenze. A seguire, l'AUSL TC chiederà alla SdS Fi il rimborso della quota parte corrispondente ai dipendenti SdS grazie all'operatività dell'accordo di avalimento intercorrente tra AUSL TC e SdS Firenze e secondo il quale la prima gestisce, fra le altre cose, l'orario e il

servizio mensa dei dipendenti SdS.

### **Art. 3 – Caratteristiche e composizione del pasto**

Il servizio mensa, così come previsto all'art.21 del "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di ristorazione e self-service a persone autorizzate" da erogare presso la mensa di Montedomini Sede sarà disciplinato analogamente a quanto concordato con la AUSL TC nell'Accordo con la medesima sottoscritto.

Le caratteristiche bromatologiche dei prodotti utilizzati, le modalità di predisposizione dei piatti e dei menù per la mensa aziendale previsti nel contratto tra l'ASP Montedomini e la CIR FOOD, aggiudicatario, sono accettati dalla SdS Firenze.

### **Art. 4 – Contestazioni e rilievi**

Eventuali osservazioni e rilievi al servizio di ristorazione da parte della SdS e dei dipendenti, quali utenti della stessa mensa aziendale, saranno comunicati alla ASP Montedomini.

### **Art. 5 – Modalità di stipula del contratto**

Il presente contratto viene stipulato in formato elettronico con firma digitale, ai sensi dell'art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/1990 e s.m.i.

### **Art. 6 – Decorrenza e durata**

Il presente accordo prenderà la data dell'ultima firma digitale apposta e avrà decorrenza dall'ultima firma digitale e avrà scadenza il 31/08/2025, data di scadenza del contratto di ristorazione in essere per la ASP Montedomini.

Successivamente a quest'ultima data, permanendo il reciproco interesse allo

stesso, le parti stipuleranno un nuovo Accordo in relazione alla durata delle proroghe disposte in attesa della nuova aggiudicazione e alla prevedibile durata del procedimento di affidamento del servizio di ristorazione.

È ammessa la disdetta per entrambe le parti, da comunicarsi, mediante lettera raccomandata a/r. o PEC, con preavviso di 30 giorni.

#### **Art. 7 Codice di comportamento**

La SdS Firenze è tenuta a far osservare a tutti gli utilizzatori i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'ASP Montedomini adottato con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2024.

#### **Art. 8 – Tutela Assicurativa**

L'ASP Montedomini non risponde di eventuali sinistri per responsabilità civile verso terzi per danni intercorsi ai dipendenti che usufruiscono del seguente Accordo.

#### **Articolo 9– Trattamento dei dati personali**

1. L'ASP Montedomini non tratta dati personali dei beneficiari del servizio di ristorazione.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento del presente Accordo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.



	4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.	
	5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito del presente Accordo.	
	6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto del presente Accordo. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sul sito istituzionale del Titolare (SdS <a href="https://sds.comune.fi.it/">https://sds.comune.fi.it/</a> ).	
	7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo pec. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.	
	8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:	
	a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;	
	b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;	
	c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.	
	<b>Art. 10 - Prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	
	Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione, anche per quanto	

	riguarda il divieto pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013) e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.	
	Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente il presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.	
	Le parti si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione <i>“Amministrazione Trasparente”</i> .	
	Le parti sono tenute altresì a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L.412/91.	
	<b>Art. 11 - Responsabili dell'Accordo</b>	
	Sono individuati quali Responsabili dell'Accordo:	
	a) per la SdS Firenze:	
	- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile della Gestione Amministrativa del contratto e per le azioni di gestione, verifica e controllo della qualità delle prestazioni e delle modalità di erogazione del servizio è la dott.ssa Annagilda Gigliofiorito quale referente per la convenzione nella struttura	
	-b) per l'ASP Montedomini:	

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il RUP della gara per l'affidamento del servizio ristorazione, Sig.ra Elena Barbucci, Responsabile del Servizio Provveditorato

- il Responsabile della gestione e verifica sull'erogazione del servizio di ristorazione è il DEC dott.ssa Silvia Senatori, Responsabile del Servizio Assistenza Disabili e Anziani.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Accordo sarà competente il Foro di Firenze.

#### **Art. 13 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa espresso rinvio e si richiama integralmente l'Accordo sottoscritto tra ASP e AUSL TC per il servizio mensa a favore dei dipendenti di quest'ultima. Si applicano, altresì, le leggi, decreti, circolari vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso della gestione, che abbiano comunque attinenza con l'oggetto del servizio stesso e al quale le parti dovranno conformarsi.

#### **Art. 14 – Imposta di bollo e registrazione**

Il presente Accordo tra Pubbliche Amministrazioni sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 28 aprile 1986 con oneri a carico della parte richiedente la registrazione. L'imposta di bollo, pari ad euro 48,00 (quarantotto,00), è a carico della SdS Fi e verrà assolta in modo virtuale tramite modello F24. La SdS è tenuta a dare comunicazione all' ASP Firenze Montedomini dell'avvenuto adempimento dell'imposta di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

Dr. Marco Nerattini

ASP FIRENZE MONTEDOMINI

Dr. Emanuele Pellicanò

*NB Il Presente contratto viene stipulato in formato elettronico con firma digitale  
e prenderà la data dell'ultima firma digitale apposta*



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 73 del 19 novembre 2024**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 19 novembre 2024 al 28 novembre 2024**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005  
in data 19 novembre 2024**